

DECRETO

n. 118 del 12.11.2018

Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra LaMMA ed UNIFI - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90.

AII. A: Schema di Accordo di collaborazione tra LaMMA ed UNIFI - Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini
- Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- LaMMA ed ARPAT sono Enti pubblici dipendenti della Regione Toscana impegnati nel monitoraggio e tutela dell'ambiente;
- che ciascun Ente intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'altro;

Considerato l'intendimento dell'UNIFI e del Consorzio LaMMA di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

Tenuto conto che UNIFI e LaMMA sono impegnati, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nella geomatica e delle tematiche ambientali correlate e che tale finalità possa qualificarsi come interesse comune, ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/1990;

Appurato che ARPAT e LaMMA intendono collaborare relativamente a:

- Progettazione, sviluppo e certificazione di banche dati spaziali o geotematiche;
- Progettazione, sviluppo e certificazione di infrastrutture di dati geografici.
- Progettazione, sviluppo e certificazione di procedure relative alla caratterizzazione climatologica di porzioni di territorio.
- Studi di ricerca e sviluppo su metodologie e strumentazione innovative nel campo della Geomatica applicata alla climatologia;
- Studi di ricerca e sviluppo sulla modellistica ambientale per la tutela dell'ambiente e del territorio.

Considerato che la collaborazione tra UNIFI e LaMMA sarà attuata tramite la stipula di successivi accordi attuativi, che disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativo-gestionale;

Tenuto conto che il presente accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione tra UNIFI Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) e LaMMA (All. A) ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90 documento parte integrante e sostanziale del presente atto che sarà attuato tramite la stipula di successivi accordi attuativi, che disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico-scientifici, organizzativo-gestionale;
2. di prendere atto che il presente accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

ACCORDO
di collaborazione scientifica
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,

TRA

IL CONSORZIO LAMMA
E
IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Consorzio LaMMA (C.F. 94152640481), con sede in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, legalmente rappresentato dall'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 04/06/1959;

E

Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) dell'Università degli Studi di Firenze con sede in Via di S. Marta, 3 – 50139 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 01279680480, per il quale interviene nel presente atto il Prof. Claudio Lubello nato a Lecce il 03/05/1963, nella sua qualifica di Direttore del DICEA, munito dei necessari poteri come dal combinato della delibera del Senato Accademico dell'Università di Firenze n. 137/2016 dell'11 maggio 2016 e del decreto del Rettore dell'Università n.99400 dell'11 luglio 2016;

PREMESSO CHE

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- che le parti intendono con reciprocità avvalersi delle competenze e delle strutture dell'altro Ente;

CONSIDERATO CHE

il Consorzio LaMMA, Ente pubblico dipendente della Regione Toscana, il cui socio di minoranza è il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha competenze nell'acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio oltre che rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;

- Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) dell'Università degli Studi di Firenze nell'ambito delle attività accademiche istituzionali, promuove attività di ricerca, sviluppo, formazione e progettazione in ambito della Geomatica con particolare riferimento alle infrastrutture di dati territoriali ed alle scienze geo-spaziali;

RITENUTO CHE

- La sinergia tra il LaMMA e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICEA) può stimolare importanti e proficue occasioni di confronto e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per l'ambiente ed il territorio, in quanto le Parti dispongono di professionalità e strumentazione idonee a supportare tutte iniziative di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione afferente la meteorologia, l'oceanografia e la climatologia nonché tutti i settori della geomatica;
- Le Parti manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca e sviluppo, divulgazione scientifica e progettazione riguardanti le tematiche di specifica competenza delle singole Parti da attuarsi a richiesta o d'iniziativa, in un quadro di reciproco supporto e cooperazione

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ART. 2

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca e sviluppo ed altre iniziative comuni nell'ambito della geomatica e delle tematiche ambientali correlate.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

ART. 3

Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- Progettazione, sviluppo e certificazione di banche dati spaziali o geotematiche;
- Progettazione, sviluppo e certificazione di infrastrutture di dati geografici.
- Progettazione, sviluppo e certificazione di procedure relative alla caratterizzazione climatologica di porzioni dl territorio.
- Studi di ricerca e sviluppo su metodologie e strumentazione innovative nel campo della Geomatica applicata alla climatologia;
- Studi di ricerca e sviluppo sulla modellistica ambientale per la tutela dell'ambiente e del territorio.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del LaMMA e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali (attrezzature hardware e software, biblioteche, banche dati) e finanziarie comprensive le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 4.

ART. 4

Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

ART. 5

Risorse

Il presente accordo di programma non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie

i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4. prevedendo eventualmente un rimborso spese a piè di lista.

ART. 6

Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;

- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 7

Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 8

Durata

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 9

Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Firenze.

ART. 10

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo PEC.

Art. 11

Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Il CONSORZIO LaMMA
L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
Il Direttore

Prof. Claudio Lubello